

Legge regionale 09 novembre 1998 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

Art. 130

(Disposizioni sul patrimonio immobiliare del disciolto Entenazionale per le Tre Venezie)

1. All'articolo 14 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38, il comma 2 bis, come inserito dall'articolo 21, comma 6, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, è sostituito dal seguente:

<< 2 bis. Gli attuali locatari hanno diritto all'acquisto degli alloggi occupati al prezzo ed alle condizioni determinati conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando l'applicabilità, per gli alloggi già appartenenti al disciolto Ente nazionale per le Tre Venezie, della detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21. Per gli alloggi già in gestione allo stesso Ente Tre Venezie, il prezzo calcolato ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, potrà essere scontato di una ulteriore percentuale dell'1 per cento per ogni anno di conduzione antecedente al 1998, fino ad un massimo del 40 per cento. >>.

Art. 131

(Ulteriori norme in materia di cessione di beni patrimonialipubblici)

1.

(ABROGATO)

(2)

2. Per le procedure espletate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non si sia proceduto alla redazione di un atto ricognitivo e qualora sussistano le condizioni relative alla destinazione dei beni di cui al comma 1, le procedure medesime possono essere regolarizzate con la redazione dell'atto ricognitivo, con le modalità parimenti previste dal comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

2 Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera h), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Art. 132

(Cessione alloggi del disciolto ENLRP)

1. Gli alloggi indicati alla lettera b) dell'articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, passati alla Regione ai sensi dello stesso decreto e da quest'ultima trasferiti agli Istituti Autonomi per le Case Popolari in esecuzione della legge regionale 8 giugno 1993, n. 34, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari o loro familiari conviventi, i quali li conducano a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento del canone e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto.

(1)

2. La cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 avviene su richiesta degli aventi diritto che possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 1999.

(2)

3. Lo IACP, accertata la sussistenza delle condizioni per l'alienazione, accoglie la domanda dandone notizia agli interessati entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa.

4. La deliberazione di cessione deve essere adottata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di cessione.

5. La stipulazione del contratto deve intervenire entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 4.

6. Il Consiglio di amministrazione dello IACP è tenuto a presentare all'organo vigilante, contestualmente al bilancio consuntivo, una relazione che evidenzi i casi di mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, le motivazioni dello stesso e le eventuali responsabilità e le azioni svolte per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Salva l'applicazione delle più favorevoli disposizioni previste da leggi dello Stato, il prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio è determinato dallo IACP ai sensi del disposto di cui al primo comma dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982.

8. Il prezzo determinato ai sensi del comma 7, viene ridotto di una percentuale pari al 65 per cento quando il richiedente sia un lavoratore dipendente o pensionato e al 50 per cento negli altri casi, indipendentemente dalle qualità personali del richiedente.

9. Nella determinazione del prezzo di cessione in proprietà, gli enti sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario.

10. Il pagamento del prezzo può avvenire in un'unica soluzione o ratealmente in non più di 240 rate mensili. Nel caso di pagamento rateale del prezzo, il richiedente deve anticipare in contanti il 25 per cento dello stesso. Sulle rate da corrispondere per il pagamento residuo è dovuto un interesse, calcolato su base annua, pari all'8 per cento.

11. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto di stipula del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo, l'ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.

12. Le somme ricavate dalle cessioni - detratti gli importi necessari all'anticipata estinzione dei mutui eventualmente contratti per la costruzione degli alloggi ceduti - sono destinate esclusivamente all'acquisto, al recupero ed alla costruzione di alloggi

di edilizia sovvenzionata.

12 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche agli alloggi già in gestione al disciolto Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (ENLRP).

(3)

Note:

1 Comma 1 interpretato da art. 64, comma 1, L. R. 9/1999

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 2, L. R. 9/1999

3 Comma 12 bis aggiunto da art. 64, comma 3, L. R. 9/1999

Art. 133

(Alienazione a favore dell'ERDISU di Udine dell'immobile Casa dello studente dell'EFA)

1. L'Ente friulano di assistenza (EFA) è autorizzato ad alienare all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine (ERDISU) l'immobile denominato Casa dello studente, sito in Udine, Viale Ungheria 43, già oggetto di contribuzioni regionali ai sensi delle leggi regionali 27 giugno 1966, n. 10, 20 luglio 1967, n. 17 e dell'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, come modificato dall'articolo 67 della legge regionale 47/1991.

2. Il vincolo di destinazione dell'immobile di cui al comma 1 è trasferito in capo al soggetto acquirente.

3. Sono revocati i contributi concessi all'EFA ai sensi delle norme di cui al comma 1. La revoca ha effetto dalla data di esecutività dell'atto di compravendita.

4. Ai fini della determinazione del prezzo di compravendita, l'ERDISU di Udine acquisisce il preventivo parere vincolante della Direzione provinciale dei servizi tecnici che ne valuta la congruità, anche tenendo conto dell'importo dei contributi regionali precedentemente erogati al soggetto venditore.